

COPIA

Avv. Luciano Ghirga
Studio Legale Ghirga
Piazza Piccinino 10 – 06122 Perugia
Tel. 075 5732555 / 075 5723956 – Fax 075 5723956
E-mail: avvocatoghirga@libero.it

Avv. Carlo Dalla Vedova
Studio Legale Dalla Vedova
Via V. Bachelet 12 – 00185 Roma
Tel. 06 4440821 – Fax 06 4426165
E-mail: edv@dallavedova.com
Pec: carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org

Suprema Corte di Cassazione Sezione Prima Penale

Processo a carico di Amanda Knox + uno

Udienza: 25 Marzo 2013 - R.g. 20288/2012

Motivi aggiunti - 5 marzo 2013

Motivi aggiunti ex artt. 585 comma 4 e 614 c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia n. 4/2011 del 3 ottobre 2011 (depositata il 15 dicembre 2011) contro Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Ai motivi già dedotti, i sottoscritti Avv. Luciano Ghirga (C.F. GHRLCN45C25G478E) del Foro di Perugia e Carlo Dalla Vedova (C.F. DLLCRL63H10H501W) del Foro di Roma con studio e domicilio eletto in Roma presso il secondo alla via Vittorio Bachelet n. 12, cap. 00185, ogni comunicazione potrà avvenire alla ricorrente Amanda Knox presso l'Avv. Carlo Dalla Vedova – Via Vittorio Bachelet n. 12, email: cdv@dallavedova.com, tel. 064440821 fax 064462165, pec: carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org con il presente atto propongono ad integrazione ed a completamento dei motivi dedotti nel ricorso per Cassazione del 6 Febbraio 2012 i seguenti motivi aggiunti:

Sul primo motivo: Contraddittorietà e manifesta illogicità ex art. 606

par. c) c.p.p. tra i motivi e le conclusioni e richieste della P.G. in corretta applicazione degli artt. 581, 597, e 614 c.p.p.

1.a) La difesa di Amanda Knox propone come primo motivo aggiunto in punto ad erronea applicazione della legge penale e in particolare per violazione degli artt. 581 e 597 c.p.p. che stabiliscono i limiti inderogabili del contenuto dell'impugnazione.

La P.G. con il proposto ricorso muove differenti censure avverso la sentenza impugnata e così conclude testualmente

“[omissis] Si insiste, pertanto, perché l'Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia n. 4/2011, emessa il 3 ottobre 2011 e depositata il 15 dicembre 2011, nel procedimento con rinvio ad altro giudice a norma dell'art. 623, lett. c) c.p.p”.

Con il ricorso la P.G. ha richiesto la cassazione della sentenza impugnata per tutte le disposizioni sia di assoluzione che di condanna; ha quindi così aderito in via formale alla richiesta della ricorrente Amanda Knox per quanto riguarda l'annullamento del capo di domanda in punto alla condanna per il reato di calunnia.

Sulla condanna della Knox per il reato di calunnia la P.G. ha formulato specificamente il motivo di ricorso (n. 10) che ha per oggetto *“Mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico nel delitto di calunnia”* (pag. 98 ric. Cass. P.G.).

Questa Corte con i poteri di cui all'art. 620 comma 1, lett. l) c.p.p. ha la facoltà della eventuale rideterminazione della pena e quindi

dell'annullamento senza rinvio.

La P.G. ha invece richiesto e concluso per la cassazione di tutta la sentenza, anche per il capo di condanna della Knox, inibendo così ulteriore pronuncia sul punto, poiché le parti concordano nelle formali conclusioni dei ricorsi.

1.b) L'istituto regolato *per relationem* dagli artt. 581, 597 e 614 c.p.p. è costruito su dei parametri fondamentali e inderogabili che il Giudice dell'impugnazione non può oltrepassare o trascurare.

Il Giudice di legittimità è investito limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi e le conclusioni proposte e di conseguenza alle richieste avanzate dalle parti.

Nella fattispecie vi è aderenza della ricorrente P.G. alle conclusioni dedotte dalla difesa dell'imputata Amanda Knox per l'annullamento della parte della sentenza relativa alla condanna a tre anni di reclusione per il reato di calunnia (pag. 142 sentenza impugnata).

1.c) Nel sistema processualistico (art. 50 c.p.p.) titolare dell'azione penale è il P.M. Questo solamente ha la competenza relativa alle determinazioni da assumere attraverso l'azione penale.

Il Giudice, sia di merito che di legittimità, in mancanza di richiesta è carente del potere di procedere "*ex officio*".

Il Giudice può conoscere dei fatti processuali unicamente nei limiti della investitura ricevuta nell'impugnazione e nelle sue conclusioni e richieste.

Avendo la P.G. concluso esplicitamente per la cassazione di tutta la sentenza impugnata e quindi anche del capo relativo alla condanna per calunnia in danno di Amanda Knox, la stessa P.G. ha confermato l'istanza di proscioglimento proposta da questa difesa.

Questo schema processuale concordante tra le parti esplicita la carenza della richiesta accusatoria che impone, in capo al Giudice regolatore, l'accoglimento della congiunta determinazione ed inibisce il discostarsi dalle conclusioni.

Pertanto, ai soli fini di una corretta applicazione delle norme procedurali, la difesa di Amanda Knox conferma la propria richiesta di cui alle conclusioni in via principale spiegate nel ricorso, alle quali ha aderito per questo solo capo di domanda anche la ricorrente P.G.

Per mera completezza la ricorrente Amanda Knox contesta e si oppone alle richieste di annullamento della sentenza della C.A.A. di Perugia n. 4/2011 del 3 ottobre 2011 relative al proscioglimento della Knox così come sancito nella sentenza impugnata.

* * *

Sul secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 64, 374 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p. in punto all'assunto elemento materiale del contestato reato di calunnia ex art. 368 c.p. che ne comporta la nullità generale ex art. 178 comma c)

2.a) La difesa di Amanda Knox propone l'ulteriore motivo aggiunto per la corretta valutazione della prova in relazione all'atto di cui alle indagini preliminari posto a base della condanna per calunnia irrogata dalla sentenza della C.A.A. ora impugnata.

Come dedotto, la sentenza della C.A.A. individua l'elemento materiale del reato di calunnia nelle "*dichiarazioni "spontanee"* rilasciate da Amanda Knox il 6 novembre 2007 come pure il memoriale da lei successivamente sottoscritto (pag. 20 sesto rigo sent. impugnata) in quanto queste sarebbero utilizzabili in ordine al delitto di calunnia in danno di Patrick Lumumba.

2.b) Una più meditata riflessione comporta una decisione totalmente difforme.

In via cronologica:

- Amanda Knox in data 6 novembre 2007 alle ore 1.45 fornisce sommarie informazioni:

“Innanzi ai sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria Isp. C., Ficarra Rita, Ass.ti Zugarini Lorena e Raffo Ivano, in servizio rispettivamente presso l'ufficio in epigrafe indicato ed è presente la persona nominata in oggetto che comprende e parla sufficientemente la lingua italiana, coadiuvati dall'interprete di lingua inglese Anna Donnino”

La Knox rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico e pertanto:

“L'Ufficio dà atto che si interrompe il verbale e la Knox viene messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente”

- Quattro ore dopo, nella stessa nottata, 6 novembre 2007, alle ore 5.45, avendo avvisato l'Autorità inquirente competente, il verbale così prosegue:

“Innanzi al Sottoscritto Dott. Mignini Giuliano Sost. Proc. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria Isp.C., Ficarra Rita, in servizio rispettivamente presso l'ufficio in epigrafe indicato è presente la persona nominata in oggetto che pur comprendendo e parlando sufficientemente la lingua italiana, viene assistita dall'interprete di lingua inglese Anna Donnino”.

Tale ultimo verbale viene surrettiziamente indicato quale *“spontanee dichiarazioni”*.

In via imperativa, per assolvimento di obblighi costituzionali, l'Autorità procedente aveva l'obbligo di operare secondo il disposto degli artt. 63 e 64

c.p.p.

La presentazione di Amanda Knox al P.M. comporta l'inizio della nuova fase fondamentale di mutazione da persona informata dei fatti ad indagata.

Questo nuovo "status" oltre le garanzie fondamentali dell'assistenza dell'avvocato, impongono, in via specifica, l'avviso che se verranno proposte dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, la indagata assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone.

La C.A.A. ha ritenuto che in tale posizione processuale la Knox sia incorsa nel reato contestato. Proprio tale avvertimento in "limine litis" nella situazione di luogo e di tempo e nelle condizioni soggettive accertate era di sostanziale importanza affinché l'indagata valutasse le dichiarazioni che poi avrebbe rilasciato in relazione a Patrick Lumumba.

2.c) Sulle "spontanee dichiarazioni"

L'atto indicato come "spontanee dichiarazioni" ma in via sostanziale avente natura di cui all'art. 64 c.p.p. (a tal fine era stata richiesta la presenza del P.M. responsabile), doveva essere preceduto come detto dal fondamentale incumbente di informazioni di garanzia imposte dalla legge tale da permettere alla indagata di operare la scelta più corretta per la propria difesa.

Orbene, la stessa Corte di merito accerta due fatti fondamentali:

2.c i) la Knox risponde in quella sera all'Autorità inquirente in sede di "interrogatorio" e così viene autoritativamente qualificato tale atto per più volte nella sentenza impugnata;

2.c ii) la inconsistenza della "spontaneità" delle dichiarazioni viene confermata dalla C.A.A.

Per quanto riguarda la prima deduzione e accertamento (2.c. i), la C.A.A. ha per più di cinque volte qualificato l'operare del P.M. nella notte del 7 novembre 2007 quale assunzione dell'"interrogatorio" della Knox ed "*inter alios*".

pag. 30 sestultimo rigo: "*...giorno successivo a quello in cui era iniziato l'interrogatorio...*";

ed ancora avanti:

pag. 31 ottavo rigo: "*(Amanda Knox) ... è entrata in uno stato di oppressione e stress proprio in seguito all'interrogatorio ed alle sue modalità...*"

ed ancora avanti:

pag. 31 diciassettesimo rigo: "*(Amanda Knox)... ma forse che da una ragazza ventenne, straniera, sottoposta ad un interrogatorio per ore...*";

ed ancora più avanti:

pag. 32 undicesimo rigo: "*...dando quel nome in pasto a coloro che la stavano interrogando così duramente...*";

ed ancora più avanti:

pag. 34 quartultimo rigo : "*tale argomentazione non può essere condivisa: le circostanze nelle quali era venuto fuori nel corso dell'interrogatorio da parte della Polizia il nome di Lumumba..*"

Se, quindi, proprio la C.A.A. indica quell'atto istruttorio quale "interrogatorio" le formalità sostanziali avrebbero dovuto essere espletate come per legge.

Le regole generali per l'interrogatorio sono state pretermesse.

Non solo pretermesse, ma violate apertamente.

Nel progressivo esame della qualificazione dell'atto in oggetto si deduce altresì la contrarietà all'ulteriore norma costituzionale dettagliata nell'art. 374 c.p.p.

La persona sottoposta alle indagini, la quale rilascia dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art. 374 c.p.p. al P.M. riferendo su fatti che la coinvolgono come indagata, si pone nella medesima posizione di colui che viene formalmente interrogato.

L'atto così compiuto, quindi, come detto, equivale per ogni effetto all'interrogatorio.

Si può controvertere sulla utilizzazione solamente quando l'atto non sia inficiato da nullità assoluta come nella fattispecie.

Oltre a quanto dedotto in punto alle violazioni di cui all'art. 64 comma 3, c.p.p., la C.A.A. ha accertato una violazione inammissibile nei confronti di una indagata appena maggiorenne.

Ed infatti, la sentenza (pag. 30 dodicesimo rigo e seguenti) ha accertato:

"la Knox assistita per di più da una interprete che – come evidenziato dall'Avv. Bongiorno – anziché limitarsi a tradurre la induceva a sforzarsi di ricordare, spiegandole che, forse a causa del trauma subito, era confusa nei ricordi, rende del tutto comprensibile che ella si trovasse in una situazione di notevole pressione psicologica".

Si tratta, a ben vedere di una tecnica idonea ad influire sulla libertà di autodeterminazione ed ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti.

E' di tutta evidenza che in tale operare si è incorsi nella nullità assoluta dell'atto in questione.

Per la contestazione, quindi, del reato di calunnia è evidente la carenza dell'elemento materiale sul quale si è fondata la condanna della C.A.A.

Sul secondo fatto (2.c ii) in punto alla genuinità delle “spontanee dichiarazioni” ed a corroborare quanto sopra dedotto, la stessa natura delle dichiarazioni è stata posta in dubbio dalla sentenza della C.A.A. nella quale si legge che la Knox:

“era in una situazione di notevole pressione psicologica, che definire di stress appare riduttivo, tale da far dubitare della effettiva spontaneità delle dichiarazioni” (pag. 30 sedicesimo rigo).

Sulla definizione di “spontanee dichiarazioni” vi è da aggiungere la chiara contraddizione in cui è incorsa la C.A.A.

“Ritiene questa Corte, però, che non vi siano elementi obiettivamente rilevanti per ritenere che Amanda Knox, allorché rilasciò le dichiarazioni spontanee e scritto il memoriale, si sia trovata non solo in una situazione di notevole pressione psicologica e stress ma addirittura in condizione di non intendere o volere , cosicché, avendo accusato di un delitto tanto grave persona che ella sapeva innocente” (pag. 34 ottavo rigo).

La Knox, quindi, in quella notte era in una condizione psicologica così coartata da non essere in grado di esprimere una libera volontà. Di conseguenza l'agente non è imputabile per le conseguenze dell'atto compiuto non in stato di libera scelta.

Su queste premesse la situazione soggettiva della Knox non permetteva quella libertà volitiva che è elemento indispensabile del reato contestato.

Conclusivamente “le spontanee dichiarazioni” qualificate dal Giudice “*a quo*” interrogatorio della indagata sono inficiate da nullità assoluta ex art. 178 comma c) c.p.p., cosicché l'atto stesso non può spiegare effetto alcuno e non può essere posto a fondamento di un reato nei confronti di alcuno.

Tale eccezione è stata sollevata in tutti i gradi di giudizio ed è sempre stata

disattesa richiamando la qualificazione subordinata della utilizzazione della prova.

2.d) Sul memoriale.

L'altro atto istruttorio esaminato dalla C.A.A. è il memoriale dello stesso 6 novembre 2007 della Knox.

Anche per questo si reiterano i motivi di nullità dettagliati sopra che comportano la sua assoluta nullità.

Tuttavia, in via gradata, la stessa C.A.A. non ha rilevato nel memoriale l'elemento materiale del reato contestato; questo certamente non contiene, in alcun modo, la incolpazione di un terzo "che si sappia innocente".

Il Giudice "a quo" valuta il memorandum quale "sogno".

(pag. 32 diciassettesimo rigo)

"D'altra parte, la stessa articolazione del racconto, contenuta non solo nel verbale di spontanee dichiarazioni ma anche nel memoriale redatto subito dopo, appare piuttosto la narrazione confusa di un sogno, sia pure macabro, che non la descrizione di una vicenda davvero accaduta".

E più oltre

(pag. 33 diciottesimo rigo)

"Da qui deriva che, per quanto concerne l'omicidio, non solo non possono essere utilizzate le dichiarazioni "spontanee", ma in realtà neanche il memoriale scritto successivamente dal momento che, benché utilizzabile sotto il profilo processuale, non merita attendibilità sotto quello sostanziale, non rappresentando il reale accadimento della vicenda.

A parte che in tale memoriale Amanda Knox non indica, comunque, né lei stessa né Raffaele Sollecito come autori del delitto, ma scrive di una confusione totale, di non essere in grado di ricordare quanto le viene richiesto: unica cosa sicura la estraneità al delitto sua e di Raffaele Sollecito".

Sembra evidente che tali dichiarazioni possono con creare la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpata.

La Knox ha sempre affermato di ritenere di collaborare con la giustizia ed i suoi sfoghi erano diretti a suggerire spunti di investigazione.

La ingenuità della giovane straniera è stata usata a fini accusatori con abilità e appare assolutamente infondato il giudizio di responsabilità espresso dalla Corte su argomentazioni che potrebbero tutt'al più configurare avventatezza, imprudenza e insipienza della indagata.

Si tratta di varie emozioni di una ragazza stremata ed atterrita.

E' dirimente sul punto quando la Knox affida al memoriale *"Ci sono prove che condannano Patrick o altra persona ?"* (pag. 34 settimo rigo).


Vi è, quindi, una situazione di incertezza ed affidamento nell'Autorità inquirente nell'accertare una ipotesi formulata in via dubitativa.

La stessa Corte di merito ha ritenuto che l'ulteriore atto istruttorio, e cioè la memoria in inglese dello stesso giorno, 6 novembre 2007, redatta da Amanda Knox, non è probante la volontà in relazione al reato contestato.


I sottoscritti avvocati difensori di Amanda Knox per i motivi e censure tutte esposte nel ricorso per Cassazione e per quelli dedotti nel presente atto concludono riportandosi integralmente alle conclusioni già spiegate.

Con ogni salvezza.

Perugia/Roma, 5 marzo 2013



Avv. Luciano Ghirga



Avv. Carlo Dalla Vedova

Rif. Server\cdv/knox 2012/ motivi aggiunti Knox vers finale